

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Gian Giacomo Pisotti Presidente
Dott. Vincenzo Amato Giudice
Dott. Ignazio Tamponi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Il G.D. autorizza

la prenotazione a debito.

Esaminati i ricorsi presentati da
411/05),
(n.615/05) , C., con sede in Milano
con sede in Sestu, (n. 409/06) tendenti ad
ottenere la dichiarazione di fallimento
con sede in Villaperuccio e dei soci illimitatamente
responsabili

Il G.D.

letta la comparsa in forza della quale si è costituita nel presente
procedimento la società debitrice;

dato atto della rituale notificazione dei ricorsi nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili
convenute non costituitesi nel corso del presente procedimento, né
comparse in udienza;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, nonché le
informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza di Carbonia;

rilevato che con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n.169, recante

Sentenza 9/08

Num. 7/08 Fall.

Cronologico 445

Repertorio 02

Campione 5659

Fatta scheda il:

le disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato così previsto all'art.1: *"Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*

1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.";

rilevato che l'art 22 del richiamato decreto legislativo 12 settembre 2007 n.169 prevede, in uno con l'entrata in vigore del predetto testo normativo al primo gennaio 2008, che “ *Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore*” ;

ritenuto, pertanto, che al presente procedimento per la dichiarazione di fallimento debbano essere applicate le disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo e, conseguentemente, che, in ordine ai presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, trovi applicazione il vigente art.1 della legge fallimentare;

rilevato che la società convenuta non ha eccepito di non essere soggetta alla dichiarazione di fallimento per carenza dei presupposti soggettivi e che, comunque, risulta documentalmente accertata, in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della prima istanza di fallimento, la sussistenza di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti, siano rimasti accertati:

- a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore sociale convenuto;
- b) il mancato pagamento dei crediti azionati dalle parti ricorrenti e fondati su due decreti ingiuntivi non opposti e su assegni bancari protestati, la successiva attività posta in essere da detti creditori ed il suo esito negativo, la mancata estinzione dei debiti neppure durante il corso della presente procedura e, da ultimo, la necessità

della debitrice di far ricorso ad atti di liquidazione di beni immobili per recuperare la liquidità necessaria al pagamento dei soli odierni ricorrenti;

- c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società ricorrente per un importo complessivamente superiore ad euro 30.000;

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale non piccolo) ed oggettivi (il reale stato di insolvenza in cui versa la società ricorrente) di legge per la dichiarazione di fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili

ei cui confronti si è perfezionato il contraddittorio;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146, 147 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della società:

C con sede in

Villaperuccio

e dei soci illimitatamente responsabili

NOMINA

Giudice Delegato il dott. IGNAZIO TAMPONI

e Curatore LA DOTT.SSA CRISTIANA CASULA

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno 26/5/2008, alle ore 9 abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione presso la cancelleria dell'intestato Tribunale delle domande;

Così deciso in Cagliari il 29/1/2008

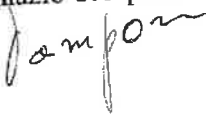
IL PRESIDENTE

Dott. Gian Giacomo Pisotti



Il Giudice Estensore

dott. Ignazio Tamponi



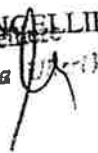
IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il:

30 GEN. 2008

IL CANCELLIERE

(Nella)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Sezione Fallimenti
ANNOTAZIONE ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Atto prot. _____ composto da n. 5
pagine registrate _____ delle Entrate
- Sede Stamparia _____ Delle di Cagliari
Il 13.01.09 Mod 24.02/08
mod.263/ quater art.10 C 207,24

Cagliari li 24.02.09

Il Cancelliere
Il Cancelliere
(Nelle)